

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER I LABORATORI TRASFUSIONALI DEI P.O. DELLA AUSL DI PESCARA.

CHIARIMENTO N. 3

QUESITO: Si ritiene che la ponderazione dei criteri di valutazione (70 alla qualità, 30 al prezzo), sia sbilanciata),, sia sbilanciata a favore di quest'ultimo elemento.

RISPOSTA: Secondo la giurisprudenza amministrativa e l'AVCP, la stazione appaltante, purché sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non incontra limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell'offerta è rimessa, quindi, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell'appalto e, dunque, all'importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo ed i contenuti qualitativi. Quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale criterio, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall'altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell'offerta.

La valutazione complessiva sull'equilibrio della ponderazione deve, pertanto, tener conto, della modalità di attribuzione del punteggio economico.

Per quest'ultimo, infatti, è stata adottata la formula bilineare prevista dall'Allegato P al regolamento dei contratti pubblici, per la quale al ribasso massimo corrisponderà il coefficiente pari ad uno ed al valore meno favorevole (nel caso del prezzo: ribasso zero) corrisponderà il coefficiente pari a zero.

Ciò determinerà inevitabilmente una rilevantissima "escursione" dei punteggi economici che, se non contenuta in "range" di minore" ampiezza , sarebbe di per se in grado di alterare e frustrare la ratio stessa dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che postula la ottimale ponderazione del rapporto qualità/prezzo.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

TIZIANA PETRELLA